

SPETT.

**Comune di Sassuolo
Servizio Urbanistica**

e p.c.

**Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento Sanità Pubblica
Distretto di Sassuolo**

OGGETTO: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato Autoporto – Variante al Terzo stralcio sub comparto Est. Parere Arpae ai sensi art. 19 comma 1 lett. h L.R. 19/82 e D.Lgs 152/06 parte II

Ricevuta la richiesta di parere in oggetto prot. 11136 del 26/3/2021, assunta agli atti nella medesima data con protocollo Arpae PG/2021/47441, valutati gli elaborati messi a disposizione da codesta Amministrazione Comunale, si esprime quanto segue.

Il sub-comparto in oggetto si inserisce nel contesto del più ampio comparto denominato "MOB.A" corrispondente all'area dell'Autoporto di Sassuolo e ne costituisce la porzione più a nord in fregio alla Via Emilia-Romagna e all'ingresso della suddetta Area. In parte già edificato con un corpo esistente ed un'ampia zona a parcheggio, la variante ne prevede il completamento con la realizzazione di due corpi di fabbrica a destinazione servizi, con o senza connessioni con le attività dell'Autoporto, e opere di urbanizzazione che andranno a integrare quelle già in opera.

L'area si inserisce in un contesto di UTO ad elevata attività antropica ed in particolare priva di connotazioni di pregio naturalistico ma, come segnalato nella documentazione depositata, caratterizzata dalla quasi totale inclusione della ZDR allargata, a criterio geometrico, delle captazioni del campo acquifero HERA denominato "S. Cecilia". L'acquifero captato è quello monofalda della porzione apicale della conoide del F. Secchia e nella zona di intervento appare ricoperto per spessori dell'ordine di pochi metri di depositi limoso-sabbiosi pertanto il grado di vulnerabilità della zona è "elevato".

Il quadro di riferimento ambientale e programmatico descritto negli elaborati di variante risulta sufficientemente esauriente, così come l'approfondimento degli aspetti idraulici, che mette in evidenza la presenza di bassi livelli di rischio di allagamenti e chiarisce le modalità di allontanamento delle acque di scolo che, preso atto dell'impossibilità di ricorrere allo smaltimento delle portate meteoriche nel reticolo superficiale, confluiranno nel collettore di fognatura mista Ø 1000 di via Emilia-Romagna.

Gli aspetti ambientali legati alla sopramenzionata ZDR risultano essere la sola problematica degna di nota. A tale riguardo si sottolinea come lo sviluppo urbanistico non sia incompatibile con la presenza di tale vincolo, purché vengano rispettate le prescrizioni relative al divieto di svolgimento delle attività e dei centri di pericolo elencati al comma 4 art. 94 del D.Lgs 152/06. Secondo lo sviluppo del P.P. il rispetto di tale divieto appare garantito.

Per quanto riguarda l'attività edilizia e la costruzione delle fognature, la Regione Emilia-Romagna non ha esercitato attività regolamentativa inerente a questi aspetti come previsto dal comma 5 del sopracitato articolo, ma ha comunque introdotto prescrizioni nelle proprie determinazioni relative ad alcuni casi pilota nel territorio, quali quelle relative al Comune di Castelfranco Emilia (ZDR pozzi di Via Loda), DGRER n° 1099 del 14 luglio 2014. Nella citata delibera si prescrive che:

E
COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014280/2021 del 20/04/2021
Firmatario: LORENZO MARCHESINI, Paola Rossi
Documento Principale

“b) è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;”

c) è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a). L'edilizia con funzione collettiva e di servizio pubblico è ammessa con soglia max di 100 presenze contemporanee, posto che la dimensione di queste strutture non richieda stoccaggi di combustibili, depositi ancorchè temporanei di sostanze e materie pericolose e impianti di depurazione di acque reflue. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale e collettiva sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda;

d) è consentito l'ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, a condizione che le attività e le destinazioni d'uso siano di tipo residenziale, direzionale, commerciali, o destinate a funzioni collettive e di servizio pubblico, fatte salve le prescrizioni di cui alla precedente lettera c);

e) è consentita la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischio di inquinamento le falde utilizzate a fini potabili;

f) è consentita la realizzazione di fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e miste, al servizio di attività esistenti e compatibili, in doppia camicia o, comunque, ispezionabili in modo da poterne verificare la tenuta. Pozzetti, fosse biologiche ed opere per il collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a garantire la perfetta tenuta idraulica.

A parere della scrivente, pur se riferite a specifico caso, le prescrizioni di cui sopra devono essere considerate come orientamento della Regione in merito alla tutela delle captazioni acquedottistiche ed a maggior ragione per quelle dotate di protezione statica (cioè, non provviste di piezometri di monitoraggio ed isocrone di perimetrazione dell'area di tutela), pertanto si ritiene che le stesse debbano essere integralmente applicate al caso del Piano Particolareggiato in oggetto.

Si ritiene, per concludere, che le destinazioni d'uso dei fabbricati in progetto dovranno rispettare le indicazioni di cui alla Determinazione citata e che le fognature di comparto dovranno offrire idonee garanzie di tenuta, sia per quanto riguarda le fognature di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sia per quanto riguarda le fognature nere. In caso di costruzione di fognature a parete singola dovranno essere utilizzati materiali di ottima resistenza meccanica e durezza e si dovrà prevedere un sufficiente numero di pozzetti di ispezione per la periodica verifica della tenuta. Particolare cura dovrà essere adottata nella posa e nel rinfiacco delle condotte al fine di evitare che cedimenti o assestamenti determinino rotture e quindi infiltrazioni nel sottosuolo di acque reflue.

Le opere dovranno essere collaudate al termine della realizzazione con prova di tenuta.

Tutto ciò premesso ed integralmente richiamato, si rilascia parere positivo condizionato al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione si porgono distinti saluti

Il Tecnico Arpae
Dott. Lorenzo Marchesini

Il Dirigente Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Rossi

----- Lettera firmata elettronicamente secondo le leggi vigenti -----

